

## COMUNE DI VEGLIE (LE)

Prot. n. 4739

**ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015  
ATTO DI INCARICO AD AUTENTICARE IN MATERIA ELETTORALE**

**I L SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni che individua le figure competenti ad eseguire le autenticazioni disposte da leggi elettorali, tranne quelle che siano attribuite esclusivamente ai notai;

Ritenuto di dover agevolare, nella maniera più ampia possibile, la raccolta delle firme occorrenti per la presentazione delle liste dei candidati, nonché delle candidature stesse, per la tutela del diritto elettorale stabilito dalle vigenti norme;

**I N C A R I C A**

i dipendenti: NICCOLI GIUSEPPE, MELLO COSIMA, SPAGNOLO MARIO (03.01.1954), DE BARTOLOMEO CONCEPITA, SCALINCI SILVIO, MARASCO ANNA MARIA, MIGLIETTA ANTONIO, ad autenticare le firme quando ciò sia richiesto dalle vigenti leggi elettorali elencate nel citato art. 14<sup>(1)</sup>, e non siano attribuite alla competenza esclusiva dei notai, nonché da norme successive che richiamino l'applicabilità del predetto articolo della legge n. 53 del 21-3-1990.

Veglie, 16 aprile 2015



**IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
(dott. Vincenzo Calignano)

## (1) Art. 14 legge n. 53/1990.

“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108; dal decreto-legge 3 maggio 1978, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art. 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature”.

**DPR 445/2000 art 21**

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

**Legge 4 gennaio 1968, n. 15 art. 20**

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.